

Pubblicato il 26/03/2019

Sent. n. 4030/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 14686 del 2018, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Maria Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Santo, 68;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. [omissis] di Roma Capitale di rimozione della pergotenda prospiciente l'immobile adibito a ristorante sito in via [omissis];

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che

- con il ricorso in epigrafe [omissis] ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la determinazione dirigenziale n. [omissis] di Roma Capitale di rimozione della pergotenda prospiciente l'immobile adibito a ristorante sito in via [omissis];

- a sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto, da un lato, l'appartenenza della struttura in questione – semplice “elemento di arredo della parte esterna del suo ristorante, teso a garantire confort all'utenza degli avventori per l'isolazione (e) la difesa dall'umidità... soprattutto nelle stagioni intermedie” - alla categoria della c.d. “edilizia libera”, dall'altro lato, l'incompetenza del Municipio ad adottare l'ordine di rimozione in un'area posta all'interno del [omissis], attribuito in concessione dal Comune di Roma all'[omissis] che, a sua volta, le aveva affidato la gestione del punto di ristoro;

- si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;

- alla camera di consiglio del 30.01.2019, fissata per l'esame della sospensiva, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti;

Ritenuto che

- il ricorso sia infondato e debba essere respinto;

- il manufatto in questione – “struttura in ferro di m. 21,00 x 4,70 x h da m. 2,60 a 3,40 circa, coperta da tenda in pvc trasparente retrattile sui tre lati perimetrali, ... (con) all’interno attrezzature, tavoli sedie e vettovaglie per la somministrazione”- per le sue dimensioni, assai rilevanti, e per la sua funzione a servizio stabile e duraturo di un’attività commerciale (la cui superficie viene di fatto estesa) non possa, per l’assenza dei requisiti della precarietà e della facile amovibilità, in ogni caso rientrare, come affermato dalla ricorrente, nella categoria della cosiddetta “edilizia libera”, quanto piuttosto, in quella degli interventi di ristrutturazione edilizia, necessitanti, come tali, di permesso di costruire;
- che a tal fine, a legittimare dal punto di vista edilizio l’intervento in questione non possa in alcun modo valere, come sostenuto dalla [omissis], il nulla osta dell’8.02.2017 della Direzione Programma Gestione dei Punti Verdi di Roma Capitale, che, non a caso, fa salva la necessaria acquisizione da parte del concessionario “delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente di settore da richiedersi presso l’Ufficio Municipale competente;
- parimenti infondate sono le censure di incompetenza del Municipio XIV, rientrando la vigilanza edilizia e la persecuzione degli abusi nelle normali competenze del Municipio stesso, struttura territoriale inserita nell’ambito dell’unitaria personalità giuridica di Roma Capitale, con autonomia amministrativa, funzionale e finanziaria, in attuazione dei principi di sussidiarietà e dell’assunzione delle decisioni da parte dell’ente più vicino alla fattispecie, attuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.01.2001;
- come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “nel caso in cui nella pergola si installino delle tamponature laterali idonee a creare volume non si è dinanzi ad un’ipotesi di attività edilizia libera, ma serve un vero e proprio titolo edilizio... (poiché) le chiusure verticali, seppure in materiale leggero e facilmente amovibile, impediscono di considerare la stessa come un arredo esterno funzionale alla fruizione temporanea dell’area, essendo al contrario riconoscibile una vera e propria opera di ristrutturazione edilizia” (cfr. Cons. St. IV, 1.12.2014 n. 5934);
- l’ordine di demolizione sia, comunque, un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richieda una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, con conseguente non necessità anche della comunicazione di avvio del procedimento (Cons. St. Sez. IV, 12.12.2016 n. 5198);
- dunque, come detto, il ricorso non possa che essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO